

FAQ Frequently Asked Questions

Risposte a quesiti frequenti sui bandi a
valere sulle attività 1.3.a e 1.2.a approvati
con DGR 646/2016 e 647/2016

vers. 2/2016

I riferimenti normativi si intendono effettuati ad entrambi i bandi DGR 646/2016 e 647/2016, se non diversamente indicato

1) non ammissibilità spese per predisposizione domande e rendicontazioni

Sono ammissibili tra le consulenze le attività relative alla predisposizione delle pratiche e per il coordinamento delle strutture aziendali, per la predisposizione delle domande?

R. Non sono finanziabili le spese per la predisposizione delle domande e delle rendicontazioni (v. art. 8, c.1, lett. k) dei bandi.

2) acquisto di attrezzature e macchinari solo nell'ambito di un progetto

Sono ammissibili le spese per l'acquisto di attrezzature e macchinari per la propria attività?

R. I bandi in parola sono destinati a finanziare *progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale* oppure *progetti di innovazione* rientranti nelle traiettorie di sviluppo delle aree di specializzazione elencate in allegato ai bandi medesimi e realizzati da parte di imprese che svolgono attività nell'ambito delle citate aree di specializzazione codificate dai codici Ateco elencati altresì in allegato ai bandi.

Pertanto investimenti per il rinnovo degli impianti non sono finanziabili su questi bandi se non rientranti in un progetto organico di R&S o in un progetto di Innovazione come definiti nei bandi.

Sono tuttavia di prossima uscita bandi a valere sui fondi POR FESR 2014-2020 la cui gestione sarà delegata alle CCIAA destinati alle PMI per investimenti in impianti e ICT.

3) codice Istat Ateco

a) Può il codice Ateco (71.12.4), non presente nella tabella dei codici previsti dal bando, rientrare fra gli ammissibili essendo strettamente attinente e contiguo ad uno che rientra nell'elenco (71.12.50)?

R. Le imprese con codice Ateco 2007 che NON rientra nelle aree di specializzazione previste dai bandi ma che rientra nelle sezioni B, C, D, E, F, G, H, I, J, M, N, Q, S della classificazione Ateco possono presentare domanda di contributo purché realizzino un progetto nella forma collaborativa di *progetto congiunto* con almeno un'impresa avente codice Ateco rientrante nelle citate aree di specializzazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. b).

b) Il codice Ateco da considerare è solo quello dell'attività primaria o possono essere considerati anche eventuali codici ATECO secondari?

R. Come previsto all'articolo 4, comma 2, sono ammissibili a contributo anche le imprese che svolgono attività secondaria attinente ai codici Ateco ammessi, qualora i progetti riguardino tali attività.

c) Per valutare l'ammissibilità del beneficiario, come considerare il codice ATECO 2007 di una società che dispone di solo 3 cifre (ad esempio del tipo 22.2)?

R. Il sottotitolo della sezione 2 dell'allegato A dei bandi indica come individuare l'ammissibilità dei codici Ateco rappresentati con un numero di cifre inferiori a 6 e cioè: *Sono ammissibili le imprese la cui attività è certificata dalla visura camerale del Registro delle imprese secondo i codici ISTAT sotto indicati. Sono considerate parimenti ammissibili le imprese la cui attività è registrata con un codice composto da meno di 6 cifre, qualora le prime 3 cifre siano corrispondenti ai codici sotto indicati e a condizione che la descrizione dell'attività esercitata e risultante dalla visura camerale sia coerente con la descrizione dei codici completi ammessi*

4) numero di domande presentabili

a) C'è un limite al numero di domande che un'azienda può presentare sui i bandi a disposizione (1.1, 1.2.a, 1.3.a), cioè si possono presentare 3 domande diverse?

R. Un'impresa può presentare al massimo una domanda sull'Azione 1.1 (servizi di innovazione), una domanda sull'Attività 1.2.a (progetti di innovazione) e una sull'Attività 1.3.a (progetti di R&S).

Va evidenziato altresì che la presentazione su quest'ultima Attività (1.3.a – progetti di R&S), riservata alle aree Agroalimentare e Filieri strategiche, è alternativa alla presentazione sull'Attività 1.3.b (progetti di R&S) destinata alle aree Tecnologie marittime e Smart health.

b) Nel caso in cui l'azienda A presenti una domanda a valere sul bando 1.3.a. in collaborazione con un'altra azienda B (progetto CONGIUNTO), l'azienda B può presentare una domanda a valere sul bando 1.3.b. "Progetti di ricerca e sviluppo da realizzare attraverso partenariati pubblico privati"? Precisiamo naturalmente che trattasi di due progetti distinti e con oggetti e finalità diverse.

R. L'accesso ai bandi sull'Azione 1.3 è alternativo, non può essere presentata domanda su entrambi neanche se si tratta di progetti diversi. Pertanto l'impresa deve scegliere se partecipare al bando 1.3.a oppure al bando 1.3.b.

Oltre a quanto sopra precisato, l'impresa può presentare un'ulteriore domanda sul bando 1.2.a.

5) limite domande presentate da aziende dello stesso gruppo

Aziende di un gruppo possono autonomamente fare delle domande di finanziamento o c'è un limite visto che fanno parte dello stesso gruppo?

R. Le aziende di uno stesso gruppo possono presentare domanda, ognuna autonomamente (fatte salve le forme collaborative ai fini dell'ammissibilità prevista per le Attività 1.2 e 1.3), non però sotto forma di progetto congiunto tra le stesse, in quanto per queste tipologie collaborative i partner devono essere indipendenti uno dall'altro.

6) presentazione di domanda con altri progetti in corso

Nel caso in cui un'azienda abbia già in corso una domanda a valere sul bando LR 3/2015 settore elettrodomestico, può presentare domanda per un altro progetto ovviamente rispondente a tutti i requisiti del nuovo bando?

R. Le imprese possono presentare domande anche se hanno in corso altri progetti, dandone evidenza nella relazione allegata alla domanda e tenendo conto dei limiti di impegno temporale del personale impegnato su uno o più progetti previsto dai bandi e delle presenze giornaliere in servizio attestate nel Libro unico dell'impresa.

7) capacità economico-finanziaria

a) Il quesito riguarda una start-up innovativa costituita a ottobre 2015 che, secondo la normativa vigente, ha definito come scadenza del primo esercizio il 31/12/2016. Da questo punto di vista non rientra nelle due casistiche previste dall'Allegato D del bando, in quanto né dispone ancora di un bilancio approvato, né risulta costituita "nell'anno di presentazione della domanda". Come procedere per risolvere tale aspetto e compilare correttamente l'Allegato D?

R. Come ricordato, il bando (allegato D) prevede che *"Per le imprese che non dispongano dei dati economici definitivi e approvati dell'ultimo esercizio in quanto costitutesi nell'anno di presentazione della domanda, l'accertamento della capacità finanziaria sarà effettuato sulla base del solo criterio B). In tale fattispecie, il valore di CN (Capitale Netto) sarà accertato sulla base dell'importo del capitale sociale sottoscritto e liberato così come risultante dal certificato di iscrizione alla CCIAA".* (NB Il criterio B citato si riferisce al Capitale Netto).

Nella fattispecie rappresentata nel quesito l'impresa non si è costituita nell'anno di presentazione della domanda (2016) ma nell'anno precedente (2015) definendo tuttavia la scadenza del primo esercizio, come consentito dalla normativa vigente, al 31/12/2016. L'impresa pertanto pur essendosi costituita nel 2015 non dispone di un bilancio approvato al 31/12/2015.

Ora, tenuto conto che la ratio della norma è quella di consentire anche alle società neo costituite di poter quantificare i valori afferenti al patrimonio netto in mancanza di un bilancio e considerato che il quadro normativo/fiscale/dottrinale consente alle società di avere una durata straordinaria per il primo esercizio, si ritiene che per analogia con le nuove imprese costitutesi nel 2016 possa essere accettato per le nuove imprese costitutesi nel 2015 legittimamente prive di un bilancio approvato, l'indicazione dei dati di bilancio ricavati dall'atto costitutivo della società.

b) In una SRL è possibile emanare una delibera assembleare di futuri versamenti in c/capitale effettuati dai soci - successivamente alla data di approvazione dell'ultimo bilancio- sottendendoli esplicitamente all'ottenimento dei contributi sopracitati?

R. Come si evince dall'allegato D del bando, ad incremento del CN potranno essere presi in considerazione:

a) gli eventuali aumenti di capitale sociale che risultassero già deliberati alla data di presentazione della domanda, benché ancora non integralmente sottoscritti/eseguiti. In questo caso, l'effettiva liberazione/esecuzione dovrà essere comprovata, entro 30 giorni dalla data della comunicazione dell'assegnazione del contributo con l'approvazione della graduatoria, mediante invio alla SRA della necessaria documentazione.

b) gli eventuali versamenti in conto capitale effettuati dai soci successivamente alla data di approvazione dell'ultimo bilancio. In questo caso l'effettiva costituzione della relativa riserva nell'ambito del patrimonio netto dovrà, essere comprovata, entro 30 giorni dalla data della comunicazione dell'assegnazione del contributo con l'approvazione della

graduatoria, presentando alla SRA il bilancio che lo attesta o, in alternativa, una situazione patrimoniale infrannuale aggiornata a non più di 120 giorni, redatta da un commercialista iscritto all'albo.

La verifica della sostenibilità del progetto è richiesta dalla normativa comunitaria e viene effettuata prima di completare le verifiche istruttorie e le valutazioni sul progetto, al fine di consentire l'ottimale allocazione delle risorse comunitarie su progetti meritevoli e realizzabili.

Il bando consente tuttavia alle imprese di supplire ad eventuali carenze legate a situazioni contingenti prevedendo la possibilità di deliberare un *aumento di capitale sociale* prima di presentare la domanda (la delibera ai fini dell'efficacia deve essere iscritta al Registro imprese e deve prevedere termini precisi) o di effettuare un *versamento in conto capitale* (a fondo perduto) la somma necessaria a raggiungere i parametri previsti.

Alla luce di quanto esposto pertanto la modalità proposta (delibera di futuri versamenti in c/capitale condizionati all'ottenimento del contributo) non è ammissibile ai sensi del bando.

8) non ammissibilità spese presso la sede fuori Regione

Un'azienda che ha sede legale in Friuli Venezia Giulia e che intende partecipare con un progetto che vede la ricerca industriale realizzata da Università del Fvg, mentre la realizzazione in unità operative sia in Fvg che in Veneto, può considerare tale progetto ammissibile?

R. Sono finanziabili solo le attività inerenti il progetto realizzate dall'impresa nella propria sede/unità operativa *localizzata sul territorio regionale* (fatte salve le prestazioni dei fornitori che possono anche essere non della Regione), con riferimento in particolare ai costi del personale dell'impresa richiamati alla lettera a), comma 2, articolo 7 del bando che si riporta per comodità: *Sono ammissibili le spese rientranti nelle seguenti voci: a) personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo (responsabile del progetto, ricercatori, tecnici/operai) nella misura in cui è impiegato nel progetto, con sede di lavoro sul territorio regionale e operante nella sede in cui viene realizzato il progetto....*

9) definizione ente di ricerca

a) Si chiede se (in relazione alla definizione di cui all'art. 2 comma g) un soggetto economico possa ritenersi ente di ricerca se costituito nella forma giuridica di SpA il cui oggetto sociale riportato in visura camerale sia: "attività di ricerca, di sperimentazione e formazione nonché attività industriali e commerciali concernenti servizi e/o beni materiali e immateriali a carattere innovativo per il settore metalmeccanico e/o per altri settori ad alta tecnologia, ivi compreso lo studio, la realizzazione e la produzione anche in serie di prototipi basati su nuovi processi e/o nuove tecnologie studiate dalla società."

R. Si richiama preliminarmente l'articolo 2, comma 1, lett. g), che riporta la definizione di "ente di ricerca", inteso come *università nonché istituti di ricerca e trasferimento tecnologico, indipendentemente dallo status giuridico (costituito secondo il diritto pubblico o privato) o fonte di finanziamento. Per gli istituti di ricerca e trasferimento tecnologico la finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca, di sviluppo sperimentale e di innovazione o nel diffonderne i risultati mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze*

Nella definizione di "ente di ricerca" sono inclusi, oltre alle "università", anche gli "istituti" di ricerca e trasferimento tecnologico (non viene utilizzato il termine "imprese") ovvero enti che svolgono un'attività di interesse generale e non per lucro soggettivo (rivolto ai soci), benché sia possibile quello oggettivo (rivolto all'ente). Il bando non esclude espressamente che tali istituti svolgano anche attività commerciale (come peraltro previsto dall'accezione di organismo di ricerca riportata nel regolamento UE 651/2014 che è base normativa del bando), né che siano costituiti secondo il diritto privato o pubblico e comunque indipendentemente dalla fonte di finanziamento. Si evidenzia che molti enti di ricerca sono iscritti all'albo degli enti di ricerca del MIUR.

Alla luce delle precisazioni esposte, le imprese che svolgono attività di ricerca, sviluppo, innovazione, ecc., esclusivamente o comunque in via prevalente a fini commerciali sono pertanto escluse dalla definizione in quanto non considerabili "istituti di ricerca e trasferimento tecnologico". Le imprese citate possono tuttavia collaborare alla realizzazione dei progetti oggetto di finanziamento in qualità di "soggetti esterni all'impresa indipendenti" ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lett. c).

b) Gli enti gestori dei parchi scientifici e tecnologici (della Regione) possono essere considerati enti di ricerca e quindi possono partecipare ai bandi sopra indicati in collaborazione con una o più imprese tramite una commessa di ricerca? Gli enti di gestione dei parchi con proprie risorse hanno la possibilità di offrire servizi nell'ambito di progetti di ricerca e sviluppo e innovazione delle imprese in particolare attività di coordinamento tecnico delle varie fasi di ricerca, test e analisi, o sulla base di accordi e convenzioni possono utilizzare la propria rete scientifica per gestire la realizzazione di attività di ricerca e sviluppo, nonché attività legate al trasferimento tecnologico e alla realizzazione di studi e ricerche funzionali alla individuazione e selezione di tecnologie, analisi di scenari tecnologici e applicativi.

R. Si conferma che, tenuto conto di quanto riportato negli statuti visionati, si ritiene che i soggetti in parola possano rientrare nella definizione di "ente di ricerca" riportata nel bando, ovvero *università nonché istituti di ricerca e trasferimento tecnologico, indipendentemente dallo status giuridico (costituito secondo il diritto pubblico o privato) o fonte di finanziamento. Per gli istituti di ricerca e trasferimento tecnologico la finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca, di sviluppo*

sperimentale e di innovazione o nel diffonderne i risultati mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze:

Va considerato comunque il combinato disposto dell'articolo 6 (progetti ammissibili) comma 3 e dell'articolo 7 (spese ammissibili) comma 2, lettera c) del bando, che disciplinano il contenuto della collaborazione prestata al progetto.

In particolare dal comma 3 dell'articolo 6 si evince che la collaborazione deve riguardare specificamente il progetto in misura sostanziale e qualificata, in quanto *le mere prestazioni di terzi relative ad aspetti marginali del progetto e le lavorazioni necessarie all'attività di ricerca e sviluppo, tra cui la costruzione dei prototipi, l'effettuazione di test e prove, i servizi propedeutici alla brevettazione, non sono considerate collaborazione* Le attività escluse dalla categoria delle consulenze, pertinenti il progetto, potranno in ogni caso essere finanziate e dovranno essere rendicontate alla voce "prestazioni e lavorazioni".

L'articolo 7, comma 2, lettera c), precisa ulteriormente i contenuti dei servizi di consulenza, definendoli servizi *qualificati per attività tecnico-scientifiche di ricerca e/o sviluppo sperimentale, studi, progettazione e similari, alle normali condizioni di mercato, affidati attraverso contratto a:*

1) enti di ricerca, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera g);

2) altri soggetti esterni all'impresa, indipendenti dalla stessa, in possesso di adeguate e documentate competenze ed esperienze professionali pertinenti alle consulenze commissionate.

In sintesi, l'attività di consulenza prestata dagli enti di ricerca come sopra definiti dovrà vertere specificamente sulla materia attinente il progetto e potrà riguardare attività sia scientifiche che tecniche di R&S, studi, progettazione e similari, purché non marginali o inerenti mere lavorazioni come esemplificate nelle norme analizzate (in linea di massima, ma va visto il caso specifico, si ritiene possano rientrarvi le attività legate al trasferimento tecnologico e alla realizzazione di studi e ricerche funzionali alla individuazione e selezione di tecnologie, analisi di scenari tecnologici e applicativi).

10) una o più traiettorie di attinenza del progetto

Si chiede se l'attinenza dell'attività di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale alle traiettorie di sviluppo dovrà sussistere rispetto ad un'unica traiettoria tra quelle previste o se sia possibile che la stessa possa essere motivata con prevalenza su una traiettoria e con collegamenti alle altre.

R. E' richiesto nella modulistica della domanda di indicare la traiettoria preponderante, anche se non è escluso che il progetto possa intersecare più traiettorie. In tal caso si invita a darne conto nella relazione illustrativa del progetto al fine di valutarne compiutamente le caratteristiche e l'impatto.

11) reti d'impresa

Tra i beneficiari ci possono essere anche le reti d'impresa?

R. Si richiama preliminarmente l'art. 4, comma 6 dei bandi in oggetto, che recita: "Nel caso in cui il beneficiario sia un consorzio con attività esterna o una rete d'impresa avente soggettività giuridica (rete soggetto), tutti i componenti dell'aggregazione devono avere almeno una sede operativa nel territorio regionale e la maggioranza degli stessi deve avere natura di soggetto privato."

Possono pertanto presentare domanda di contributo le reti d'impresa purché però si tratti di RETI SOGGETTO, dotate cioè di soggettività giuridica ed iscritte come soggetto giuridico autonomo nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la loro sede.

Naturalmente possono presentare domanda le imprese iscritte ad una rete (che sia o meno rete soggetto), ma non in quanto rete.

In ogni caso l'appartenenza ad una rete viene premiata dai bandi con l'attribuzione di specifico punteggio previsto dal criterio 13 di valutazione di cui all'allegato B, sezione 2 dei bandi in parola, che si articola come segue:

a) progetto presentato da una rete avente soggettività giuridica (rete soggetto) o progetto congiunto tra imprese appartenenti alla stessa rete = 3 punti

b) progetto realizzato da un'impresa appartenente ad una rete = 1 punto

12) percentuale/coefficiente di ammortamento degli strumenti

Come si calcola la percentuale di ammortamento per l'acquisto di strumenti e attrezzature (allegato 3) della modulistica?

R. Si conferma che la *percentuale di ammortamento* da inserire nel dettaglio spese di strumenti e attrezzature corrisponde al *coefficiente di ammortamento* che l'impresa prevede di utilizzare per l'imputazione a bilancio della spesa, in ottemperanza alle disposizioni del DM 31/12/1988 e successive modifiche.

Qualora il bene possa essere speso nell'esercizio di acquisto, la percentuale di ammortamento da indicare è 100%.

Oltre all'indicazione del coefficiente di ammortamento, devono essere indicati anche:

- i giorni di utilizzo presunti del bene nell'ambito del progetto e

- la percentuale di utilizzo del bene nell'arco di detti giorni (cioè 100% qualora il bene sia utilizzato esclusivamente per il progetto, o meno in caso di uso non esclusivo).

Si riporta di seguito estratto dell'allegato E al bando, che dettaglia quanto sopra illustrato.

"Sono imputabili i costi degli strumenti e delle attrezzature.. nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto cioè:

- ▶ *in misura pari al valore dell'ammortamento riferibile al periodo di effettivo utilizzo nell'ambito del progetto, nel limite delle quote fiscali ordinarie di ammortamento calcolato conformemente alla normativa vigente. Il periodo di utilizzo decorre dalla data di consegna del bene specificata nella documentazione di trasporto o in documentazione equipollente ovvero, in mancanza, dalla data della relativa fattura;*
- ▶ *integralmente, qualora le attrezzature non siano soggette ad ammortamento.*

Qualora l'uso degli strumenti e delle attrezzature non sia esclusivo per il progetto nell'arco temporale di realizzazione dello stesso, il costo individuato ai due punti precedenti sarà imputabile in proporzione all'uso effettivo per il progetto.

Il costo imputabile è pertanto così determinabile: $CA \times A\% \times gg/365 \times U\%$

Dove: CA = costo d acquisto del singolo bene; A% = percentuale di ammortamento previsto; gg/365 = giornate di effettivo utilizzo rapportate all'anno; U% = percentuale di utilizzo in caso di impiego parziale o non esclusivo nel progetto"

13) ammissibilità di un'impresa inattiva

Un'azienda può presentare domanda se è inattiva? I bandi prevedono che una società può presentare domanda anche se non ha ancora la sede operativa al momento della domanda in Regione FVG. Ma nel caso in cui la società sia ancora inattiva e non disponga ancora dei codici di attività, in quanto sta attendendo le necessarie autorizzazione, come interpretare la norma? E' possibile o meno presentare domanda in questo caso?

R. Si richiama il comma 4 dell'articolo 4 del bando che così recita: *Possono presentare domanda di contributo anche le imprese che all'atto della presentazione della domanda non abbiano la sede o un'unità operativa attiva sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia. L'apertura in regione della sede o dell'unità operativa, da iscriversi presso il Registro delle imprese, deve intervenire prima dell'avvio del progetto. In caso contrario il contributo non viene concesso o la concessione revocata, qualora già intervenuta*

Come previsto dal citato articolo, l'apertura della sede (insediamento e attivazione) sul territorio regionale devono intervenire prima dell'avvio del progetto.

Nel modulo di domanda, compilato on line, si raccomanda di rispondere NO alla domanda se il Richiedente è insediato in Regione (perché l'insediamento è inteso come unità attiva) e di indicare in ogni caso la presunta localizzazione della sede nonché il presunto codice ateco dell'attività che vi sarà esercitata, che verranno verificati in caso di assegnazione del contributo.

14) spese per cloud

Se un'azienda deve sviluppare una applicazione in cloud, i costi del cloud rientrano nel progetto di ricerca e sviluppo? E se sì in che voce possono essere inseriti?

R. Si rileva che il bando non esclude espressamente le spese inerenti il costo del cloud, che potenzialmente pertanto sarebbero ammissibili fermo restando che dovranno essere, come recita il comma 1 dell'articolo 7 in riferimento alle spese ammissibili, *strettamente legate alla realizzazione dei progetti finanziabili* e pertanto imputate nella misura e per il periodo attinente al progetto. Si invita pertanto a precisare con adeguato dettaglio il legame con il progetto.

La voce di imputazione suggerita è "prestazioni e lavorazioni".

15) collaborazioni con imprese collegate

Nel caso una grande impresa- che realizza un progetto collaborativo con una piccola impresa- faccia parte di un gruppo all'interno del quale c'è anche un centro di ricerca, è possibile far svolgere una parte delle attività progettuali al centro di ricerca (collegato con la grande impresa) e imputare i costi al progetto?

R. E' necessario entrare nel merito dell'attività progettuale che si intende affidare al centro di ricerca nel caso in esame, profilandosi pertanto due ipotesi.

a) Qualora l'attività sia riconducibile alla definizione di "servizi di consulenza" cui all'articolo 7, comma 2, lett. c) del bando (*...servizi di consulenza qualificati per attività tecnico-scientifiche di ricerca e/o sviluppo sperimentale, studi, progettazione e simili...*), si applica quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lett. c), cioè il soggetto che presta la consulenza deve essere esterno indipendente dall'impresa richiedente.

Nel caso in esame pertanto la grande impresa con cui il centro di ricerca è collegato NON ne può vantare la collaborazione. La spesa può essere ritenuta ammissibile qualora sostenuta invece dalla piccola impresa, indipendente dalla grande e dal centro di ricerca.

b) Nel caso invece l'attività prestata sia riconducibile all'accezione di cui alla lettera d) del citato articolo 7, comma 2 (*...prestazioni e lavorazioni necessarie all'attività di ricerca e sviluppo, acquisite da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, tra cui la costruzione dei prototipi, l'effettuazione di test e prove, i servizi propedeutici alla brevettazione, le attività di divulgazione e diffusione dei risultati, le attività di certificazione della spesa*), che può ricomprendere anche le attività escluse dalle consulenze di cui al comma 3 dell'articolo 6 (*Le mere prestazioni di terzi relative ad aspetti marginali del progetto e le*

lavorazioni necessarie all'attività di ricerca e sviluppo...), la prestazione può essere prevista in domanda dall'impresa richiedente anche se il soggetto che la realizza non è indipendente dalla stessa.

In questo caso pertanto la spesa può essere ritenuta ammissibile sia per la piccola che per la grande impresa della fattispecie in esame, con la precisazione che per la grande impresa, in quanto collegata al centro di ricerca, va considerato quanto precisato nell'allegato E del bando in relazione alla voce "prestazioni e lavorazioni": *I servizi devono essere acquisiti da fonti esterne alle normali condizioni di mercato. Pertanto, nel caso di prestazioni e lavorazioni affidate a soggetti che abbiano rapporti di collegamento con l'impresa (es. soggetti appartenenti allo stesso gruppo industriale, società partecipate), è richiesto adeguato dettaglio delle modalità di determinazione della spesa, sia in sede di preventivo che in sede di consuntivazione.*

Un tanto al fine di assicurare che le prestazioni siano acquisite alle "normali condizioni di mercato", come definite all'articolo 2, comma 1, lett. h) che recepisce le disposizioni del regolamento (UE) 651/2014 ("normali condizioni di mercato": *una situazione in cui le condizioni relative all'operazione tra i contraenti non differiscono da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non contengono alcun elemento di collusione; il principio delle normali condizioni di mercato si considera soddisfatto se l'operazione si svolge nel quadro di una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria*).

La grande impresa dovrà pertanto fornire in domanda adeguato dettaglio delle modalità di determinazione della spesa del soggetto collegato.

16) autocertificazione antimafia

a) Se un'azienda, nell'esercizio dell'attività che svolge, ha già ottenuto la dichiarazione antimafia rilasciata dalla Prefettura ed è iscritta alla white list, è possibile utilizzare tale dichiarazione come allegato 13 al posto delle autocertificazioni?

R. Non è necessario per le imprese iscritte alla white list presentare le autocertificazioni, è sufficiente allegare il documento rilasciato dalla Prefettura.

Al fine della verifica del requisito, i nostri uffici istruttori consulteranno comunque la banca dati della Prefettura.

Si rammenta che l'impresa iscritta nell'elenco ha l'obbligo di comunicare alla Prefettura qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali entro 30 giorni dalla data della modifica (adozione dell'atto o stipula del contratto che determina tali modifiche). Le società di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal testo unico di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58.

b) Se, successivamente alla presentazione della domanda di contributo e dell'allegato 13 relativo alla documentazione antimafia, dovessero cambiare uno o più soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 Dlgs 159/2011, comma 2 bis, cosa è necessario fare?

R. Se l'atto di concessione non è stato ancora adottato, l'impresa deve rinviare tempestivamente a mezzo PEC all'indirizzo economia@certregione.fvg.it le autocertificazioni aggiornate. Si rammenta altresì che l'articolo 86 comma 3 prevede: "I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto, che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'articolo 85."

17) ubicazione di università ed enti di ricerca

Ci sono vincoli sull'ubicazione di università ed enti di ricerca, è necessario che siano insediati in FVG oppure si possono coinvolgere partner scientifici di altre regioni?

R. Non vi sono vincoli sull'ubicazione degli enti di ricerca, possono essere anche insediati fuori regione o all'estero, in quanto non diretti beneficiari dei bandi in parola.

18) obbligo di iscrizione di soci/amministratori all'INAIL

Relativamente alla voce di spesa Personale, è ammissibile il costo di un socio amministratore iscritto alla Cassa degli Ingegneri Inarcassa ma non all'INAIL?

R. L'Inarcassa è un fondo previdenziale alternativo all'Inps e non all'Inail, che è riservato alla tutela antinfortunistica, si conferma che i soci/amministratori che partecipano al progetto di ricerca devono essere iscritti alla posizione Inail dell'impresa che presenta domanda.

19) cumulo con nuova Sabatini

Tra le spese si può inserire la quota ammortamento relativa all'acquisto di una strumentazione, che sarà oggetto anche dell'agevolazione della nuova Sabatini? I due incentivi sono cumulabili?

R. L'articolo 12 dei bandi non consente il cumulo con altre agevolazioni che siano aiuti di Stato, quali sono le agevolazioni previste dalla legge Sabatini, che tra l'altro ha come base di calcolo del contributo tutto il valore degli strumenti, quindi anche la quota di ammortamento che si vorrebbe imputare al progetto. Il cumulo pertanto non è consentito.

20) Apprendisti nel computo dell'incremento occupazionale

Nel calcolo degli occupati in Regione alla data della domanda (ai fini del calcolo dell'incremento occupazionale), vanno inseriti anche gli APPRENDISTI?

R. Gli apprendisti possono rientrare nel computo degli occupati ai fini dell'incremento occupazionale.

Non sono invece da conteggiarsi ai fini della determinazione delle dimensioni PMI.

21) Responsabile della ricerca esterno all'impresa

Il responsabile della ricerca, previa presentazione del CV della persona incaricata, può essere fornito da una società di consulenza?

R. I bandi (Allegato E) prevedono che il responsabile del progetto può essere legato all'impresa attraverso una delle forme di rapporto di lavoro individuate dai bandi medesimi come "interne", o, in alternativa, può essere un soggetto esterno all'impresa, incaricato dalla medesima sulla base di specifico contratto. In tal caso il compenso sarà imputabile alla voce "servizi di consulenza"

I bandi non escludono la possibilità che il soggetto operi nell'ambito di una società di consulenza, tuttavia il contratto, qualora stipulato con la società di consulenza, dovrà indicare espressamente il nome del soggetto che ricoprirà il ruolo di responsabile del progetto.

La coerenza e qualità del curriculum in relazione al progetto da realizzare nonché la congruità della spesa saranno oggetto di valutazione del Comitato tecnico preposto.

22) Mancata identificazione di fornitore in sede di domanda

E' possibile chiedere il contributo su una spesa per la quale il fornitore non è stato ancora identificato?

R. L'identificazione del fornitore è necessaria per quanto concerne i servizi di consulenza, in merito ai quali il bando prevede che deve essere allegato alla domanda il relativo contratto, o, qualora non ancora stipulato, lettera di intenti adeguatamente dettagliata.

In generale per tutte le spese l'identificazione del fornitore è richiesta al fine di consentire la valutazione della qualità e pertinenza al progetto delle medesime, soprattutto per le spese di rilevante entità, per le consulenze e per il personale.

Qualora pertanto i dati del fornitore non fossero indicati in domanda, per quanto fornendo adeguata motivazione, la spesa potrebbe non essere ammessa.

Si precisa altresì che i fornitori possono essere modificati in corso di progetto, dandone pronta e motivata comunicazione agli uffici regionali che valuteranno la variazione nei termini previsti dal bando.

23) Compresenza di entrambe le fattispecie di innovazione nel medesimo progetto

Con riferimento al Bando POR FESR 1.2.a. - DGR 647/2016, si chiede se, nella stessa domanda, possa essere finanziata contemporaneamente sia l'attività di *innovazione di processo* che l'attività di *innovazione organizzativa*.

R. Non vi sono preclusioni nel bando in merito alla fattispecie citata, tuttavia deve trattarsi di un unico progetto organico poiché non è possibile presentare più domande o più progetti sul bando, come previsto dall'articolo 13 comma 2. (Le imprese presentano una sola domanda di contributo a valere sul presente bando e la domanda medesima deve riguardare un unico progetto di innovazione).

24) Ammissibilità della spesa per acquisto o noleggio di una serra

Per il bando 1.3.a sarebbe considerata come spesa eleggibile una serra da inserire alla voce "strumenti e attrezzature"? In alternativa è possibile inserire alla voce "prestazioni e lavorazioni" il compenso per una serra già individuata che ospiterebbe le piante oggetto della ricerca, la spesa si configurerebbe non come affitto (le piante vengono solo ospitate e curate e la serra non è a disposizione dell'azienda beneficiaria) ma come una prestazione di terzi.

R. Ai sensi del codice civile, articolo 812, la serra rientra nella definizione di immobile (*Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo. Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo o sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione. Sono mobili tutti gli altri beni.*)

Tenuto conto che il bando non ammette tra le spese ammissibili le spese per immobili (art. 8, co. 1, lett. d), la serra in quanto immobile non può considerarsi spesa ammissibile.

Va tenuto conto altresì che una serra è atta alla c.d. "produzione primaria" (così definita dai regolamenti comunitari che ne dispongono anche un dettagliato allegato) che in ambito agricolo attiene alla produzione e non alla lavorazione (materia di agroalimentare).

Un tanto premesso, l'eventuale ammissibilità della spesa per l'affitto o la fruizione dei servizi di una serra sarà oggetto di valutazione tecnica e normativa sulla base di quanto illustrato in domanda e in relazione allo specifico progetto presentato.

25) Variazioni in corso di progetto

Una Azienda proponente di una domanda sulla Azione 1.3.A deve identificare un ricercatore da far partecipare al progetto; indicherà quindi in domanda le specifiche del soggetto ricercato, ma non il nominativo.

Qualora non lo si trovasse a causa delle competenze richieste molto specifiche ed elevate, può essere sostituito da uno degli amministratori attuali che al momento NON è iscritto all'INAIL, NON riceve alcun compenso e dispone di TUTTE le competenze e caratteristiche richieste come ricercatore?

Ovviamente previa iscrizione all'INAIL (al momento dell'avvio del progetto) e con compenso stabilito da apposita delibera dell'assemblea soci (successiva alla presentazione domanda, ma precedente all'avvio progetto).

R. Qualora sia intendimento dell'impresa assumere un soggetto per operare nell'ambito del progetto, è possibile non indicarne il nominativo ma è necessario delinearne qualifica e competenze sulla base delle quali il soggetto sarà selezionato e assunto. Tali elementi saranno valutati dal Comitato preposto alla valutazione dei progetti.

Qualora in corso di progetto si rendesse necessaria una modifica del personale per motivate esigenze, la stessa dovrà essere tempestivamente segnalata agli uffici regionali e il Comitato tecnico, sulla base delle motivazioni addotte, valuterà l'ammissibilità della variazione proposta. I requisiti di ammissibilità del nuovo nominativo saranno valutati con riferimento alla data in cui il nuovo soggetto dovesse essere autorizzato ad operare.

Si rammenta infine che, ai sensi dell'articolo 20 comma 3, *"Non sono ammissibili richieste di variazione del progetto presentate prima della concessione del contributo"*.

26) Computo di CO.CO.CO e CO.CO.PRO nel calcolo delle ULA

Nel calcolo delle ULA vanno conteggiati anche i co.co.co. e co.co.pro.?

R. Indipendentemente se la finalità è la determinazione delle dimensioni di PMI o la valutazione del potenziale incremento occupazionale, non vanno considerati co.co.co né co.co.pro, che peraltro dovrebbero essere categorie che le recenti riforme in tema di lavoro hanno ridotto se non addirittura cancellato.